



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE



MINISTERO
DELL'INTERNO

ENR. CONTINUITA' MORALE ED AMMINISTRATIVA

CORPO NAZIONALE - GUARDIE - ECOLOGICHE - AMBIENTALI - VOLONTARIE

Salvaguardia Ecologica, Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria, protezione Animali Servizi sociali Supporto Istituzionali, protezione Civile

ETS "OdV" CO.N.G.E.A.V.

SEDE LEGALE BOSCOREALE VIA MARCHESA 170 C.F. 90074570632
e-mail: CONGEAN.C.R.F.RANCOR.170@LIBERO.IT SITO INTERNET LIBERO.IT

Statuto CO.N.G.E.A.V.

Corpo Nazionale Guardie - Ecologiche - Ambientali - Volontarie

CAPO I

Principi e fondamenti

1. Denominazione

È costituito, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del D. lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, nella veste giuridica di Organizzazione di Volontariato (O.d.v.), con formula abbreviata "CO.N.G.E.A.V".

La suddetta Associazione si dichiara apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa agisce senza scopo di lucro. L'Organizzazione CO.N.G.E.A.V. si ispira ai canoni di democraticità, ripudiando ogni forma di disparità di trattamento o di discriminazione per ragione di genere, razza, lingua, nazionalità, estrazione sociale, ideologia, religione, "handicaps" (disabilità) psichici e/o fisici, etc. In essa vige il massimo rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Sede legale nazionale e locale.

L'Associazione ETS "OdV" CO.N.G.E.A.V. NAZIONALE ha sede legale in Tivoli alla via Vicolo dei Granai, 1, 00019 - e Domicilio Fiscale in C.da Tappino, s.n. Località Bosco Faiete - 86100 Campobasso -

Potrà disporsi il trasferimento della sede legale con semplice deliberazione del Direttivo Nazionale. Tale eventualità non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ETS "OdV" CO.N.G.E.A.V. - sede locale di.... ha sede legale in alla via....., n.... (c.f.....).

Potrà disporsi il trasferimento della sede legale locale con semplice deliberazione del Direttivo Locale. Tale eventualità non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e alla sede Nazionale.

Ciascuna sede locale costituita nel territorio della Repubblica Italiana accetta e sottoscrive integralmente quanto previsto dal presente statuto CO.N.G.E.A.V. NAZIONALE e si impegna a rispettarne gli articoli del regolamento interno, debitamente sottoscritto con atto separato, quale attuazione delle presenti disposizioni.

Ciascuna sede locale conserva piena autonomia nell'ambito delle direttive /norme nazionali.

3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare sullo scioglimento e/o sulla estinzione dell'Associazione e in tal caso, l'eventuale patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. lgs. n. 117/2017.

4. Fonti

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il regolamento interno di esecuzione ed attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, oltre che quelli disciplinari.

5. Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Per la sua interpretazione, si rimanda alle regole disciplinanti l'interpretazione dei contratti e ai criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Lo Statuto può essere modificato con Delibera dell'Assemblea delle Regioni che riporti almeno il 75% dei voti favorevoli di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

6. Scopi e obiettivi

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. ha lo scopo primario **di salvaguardare la Natura e l'Ambiente in ogni sua forma, impegnandosi per la difesa e la protezione in ambito Ittico, Ambientale, Zoofilo, Venatorio, Tartufigeno e Micologico Protezione Animali, Servizio di Safety e sicurezza integrata.**

Rientrano nel novero dei compiti Istituzionali dell'Associazione, l'attività di **Protezione Civile** oltre che la partecipazione e la promozione di appositi corsi di addestramento per il proprio personale, unitamente alla iscrizione della Organizzazione negli appositi Registri Regionali di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile.

La sua attività coadiuva e funge da supporto alle Istituzioni dello Stato, singolarmente ed in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, nonché alle Forze dell'Ordine, anche attraverso attività campestri, sportive e culturali.

In via secondaria, l'Associazione CO.N.G.E.A.V. svolge attività nei seguenti ambiti:

- Assistenza sociale, Sociosanitaria, Primo Soccorso, U.O.T. 118, Assistenza Sanitaria, Beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche, sociali, e collettività estere per aiuti umanitari. Qualora si verificassero le condizioni può collaborare alla risoluzione di problemi con Autorità, altri Enti per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai sopraindicati aspetti istituzionali. Potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo le seguenti attività: prestare interventi di primo soccorso con mezzi idonei (ambulanze adeguatamente attrezzate) a chiunque ne faccia richiesta, trasporti di feriti ed infermi sul territorio nazionale ed europeo, trasporto dei deceduti nei luoghi indicati dalle Autorità competenti, prestare opera di assistenza richiesta da privati, Enti Pubblici (Protezione Civile Regionale e Nazionale), Associazioni, secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, dal Presidente, dal Dirigente, ovvero dal Consiglio Direttivo; Allestimento ed aggiornamento di materiale informativo e formativo attraverso la raccolta o acquisizione di testi e/o pubblicazioni; sicurezza per gli anziani, servizio di prevenzione antincendio, sicurezza per tutte le manifestazioni pubbliche. Il settore Servizio sanitario Co.n.g.e.a.v. sarà regolamentato e disciplinato da statuto regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate avente denominazione Co.n.g.e.a.v. Humanitas Emergency. Il Personale

Co.n.g.e.a.v – servizio sanitario si impegna a svolgere tali attività in forma totalmente gratuita o a rimborsi spesa.

L'attuazione degli scopi e obiettivi primari e secondari può essere espletata anche mediante formazione, informazione e sensibilizzazione in ambito privato e pubblico. (es. Scuole, oratori, piazze, parchi pubblici, strutture private etc.)

7. Strumenti di attuazione degli scopi sociali.

L'organizzazione esercita le suddette attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Al fine di perseguire gli scopi sopra riportati, l'Associazione si impegna ad assicurare una formazione adeguata ai propri iscritti, per poter meglio contribuire alla causa da perseguire.

Le attività si articoleranno anche attraverso la partecipazione a Fiere e Manifestazioni, a Conferenze, Convegni, Meeting (locali, nazionali, internazionali) nelle Scuole Pubbliche e/o Private di ogni grado, nelle Università, anche con dimostrazioni pratiche, sensibilizzando il cittadino ed i giovani, al rispetto e alla salvaguardia Ecozoofila - Ambientale, della Natura e di quanto in essa contenuto.

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente largamente inteso, comprensivo dell'intero patrimonio naturale, artistico, paesaggistico e umano, oltre che la definizione della qualità della vita dei consociati, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il **“C.O.N.G.E.A.V” Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** potrà porre in essere gemellaggi, collaborazioni, convenzioni, riconoscimenti, accreditamenti e affiliazioni con altri Enti, oltre che la istituzione di iniziative finalizzate alla raccolta fondi.

8. Convenzioni.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo rappresentante legale.

Sono ammesse solo convenzioni aventi ad oggetto attività rientranti e ricomprese nelle finalità statutarie.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

9. Condizioni per l'espletamento delle attività statutarie.

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. provvede, in via preliminare, alla iscrizione della Organizzazione stessa negli appositi Registri Regionali e in ogni altro Registro Pubblico, qualora tale iscrizione sia propedeutica all'espletamento secondo legge delle varie attività.

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. ha l'obbligo di provvedere a stipulare apposite polizze assicurative nominative per i propri associati, a protezione dagli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Il consiglio direttivo nazionale ha l'obbligo di informare i propri iscritti, di vigilare e fornire loro tutti gli strumenti necessari al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza regolamentate dal d. lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e/o integrazioni.

CAPO II

Dell'organizzazione

10. Gli organi centrali.

- a) Il presidente nazionale
- b) Il consiglio direttivo nazionale
- c) Gli ispettori nazionali
- d) L'assemblea delle regioni
- e) Il coordinatore regionale
- f) L'assemblea regionale
- g) Il Presidente della sede locale
- h) Il Consiglio Direttivo Locale

a) IL PRESIDENTE NAZIONALE

- I. ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività.
- II. Convoca e presiede il direttivo nazionale
- III. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
- IV. Provvede anche attraverso un delegato all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale
- V. Nomina, previo parere favorevole del direttivo nazionale i coordinatori generali per i settori operativi e di intervento.
- VI. In caso di impedimenti può essere sostituito dal Vice presidente nazionale o da altro membro del direttivo avente delega dallo stesso Presidente Nazionale.
- VII. È eletto dall'assemblea delle regioni
- VIII. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile del direttivo nazionale.

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- I. Delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività
- II. Redige entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- III. Delibera su ogni affare che importi trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio dal Consiglio Direttivo.
- IV. Delibera l'istituzione di sezioni territoriali e sul commissariamento straordinario
- V. Attiva le direttive per l'attività istituzionale
- VI. Redige un regolamento per la disciplina e l'organizzazione, stabilendo le norme comportamentali che ciascun socio è tenuto a rispettare. Tale regolamento prevede altresì provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazione grave o di lesa immagine della CO.N.G.E.A.V.
- VII. Nomina ispettori per la vigilanza e il rispetto delle leggi, delle norme statutarie e dei regolamenti interni sia delle stazioni territoriali che delle guardie.
- VIII. Approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle sezioni territoriali, ratifica agli eletti la loro carica.

- IX. Dispone lo scioglimento dei consigli direttivi delle sezioni anche per il tramite degli ispettori nazionali, provvedendo alle relative gestioni commissariali qualora richiamati all'osservanza e agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, nonché dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dal direttivo nazionale, persistano a violarle.
- X. Provvede ad ogni affare di non competenza dal coordinatore regionale
- XI. E' eletto dall'assemblea delle Regioni e il suo mandato è di anni 3.
- XII. È composto da 6 membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario Amministratore e Tesoriere.
- XIII. I componenti del consiglio direttivo nazionale rivestono in ogni caso il ruolo di ispettore nazionale e commissario

b.1) Modalità di sfiducia del Consiglio Direttivo Nazionale e Locale

Su istanza della rappresentanza pari al 75% dei soci e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione straordinaria dell'Assemblea delle Regioni per esprimere il voto di sfiducia all'operato del consiglio direttivo in carica. Tale motivata richiesta di convocazione dovrà essere inviata al consiglio direttivo almeno 30gg prima della data fissata per la convocazione. Nel caso fosse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei soci rappresentati, il presidente nazionale in carica dovrà provvedere all'attuazione di correttivi necessari per l'eliminazione della mozione di sfiducia espressa, riservandosi, nell'impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione del consiglio direttivo nazionale.

c) ISPETTORI NAZIONALI

Sono nominati dal Presidente Nazionale, su proposta Del Consiglio Direttivo. Hanno funzioni di vigilanza sul rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento interno. Previa informazione al direttivo nazionale, possono procedere a controlli sulle gestioni delle sezioni territoriali per poi riportare per iscritto l'esito del lavoro ispettivo. Possono attivarsi in maniera autonoma, previa autorizzazione del direttivo nazionale o su richiesta dello stesso. Svolgono funzioni di commissario quando richiesto dal direttivo nazionale.

d) L'ASSEMBLEA DELLE REGIONI

E' composta da tutti i coordinatori e i vice coordinatori eletti per ogni Regione e rappresenta la volontà delle singole macroaree. Può chiedere la convocazione del consiglio direttivo nazionale e di inserire argomenti all'ordine del giorno.

e) IL COORDINATORE REGIONALE e VICE

Viene eletto dall'Assemblea Regionale E può essere eletto dall'assemblea delle regioni come membro del direttivo nazionale. Il coordinatore regionale risponde in via gerarchica del proprio operato al direttivo nazionale. è il responsabile del coordinamento di tutta l'attività svolta a nome della CO.N.G.E.A.V. nella sua Regione, Istituisce la Sede REGIONALE nella propria sede locale di iscrizione dandone comunicazione agli Enti preposti . Il Coordinatore Regionale può assumere azioni legali nel suo ambito territoriale ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del direttivo nazionale. In caso di impedimenti può farsi rappresentare tramite delega nelle riunioni del consiglio direttivo. Il coordinatore regionale può nominare un coordinatore provinciale nel caso sussistano almeno 4 sezioni nella

stessa provincia. La elezione alla carica di coordinatore Regionale è regolamentata da apposita norma interna e deve essere ratificata dal direttivo nazionale il quale la approva solo dopo averne verificato le qualità morali, tecniche e culturali minime necessarie. La ricorrente assenza ingiustificata del coordinatore regionale all'assemblea delle regioni è considerata grave inadempienza sociale.

f) L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ne fanno parte automaticamente tutti i soci delle stazioni della singola regione, regolarmente iscritti e in regola con la quota associativa. Elegge il coordinatore regionale e il vice. Può essere convocata dal coordinatore regionale o dal 30% dei soci iscritti in ambito regionale.

g) IL PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE

- I.** ha la rappresentanza legale dell'Associazione locale e ne dirige l'attività;
- II.** Convoca e presiede il consiglio direttivo locale;
- III.** Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
- IV.** Provvede anche attraverso un delegato all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo locale;
- V.** In caso di impedimenti può essere sostituito dal Vice presidente o da altro membro del direttivo delegato dal Presidente.
- VI.** È eletto dall'assemblea dei soci
- VII.** Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile del direttivo nazionale.

h) IL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

- I.** Delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività
- II.** Redige entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- III.** Delibera su ogni affare che importi trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio dal Consiglio Direttivo.
- IV.** Attiva le direttive per l'attività istituzionale
- V.** Redige un regolamento per la disciplina e l'organizzazione, stabilendo le norme comportamentali che ciascun socio è tenuto a rispettare. Tale regolamento prevede altresì provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazione grave o di lesa immagine della CO.N.G.E.A.V.
- VI.** Provvede ad ogni affare di non competenza del coordinatore regionale
- VII.** È eletto dall'assemblea dei soci della locale Sezione.
- VIII.** È composto da 6 membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario Amministratore e Tesoriere.

CAPO III

Dei Soci

11 - I membri del Corpo "C.O.N.G.E.A.V" Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie si dividono in :

SOCI FONDATORI, SOCI ONORARI, SOCI ASPIRANTI, SOCI EFFETTIVI, SOCI SIMPATIZZANTI.

- . - I **Soci Fondatori** sono coloro che, sono intervenuti nell'Atto Costitutivo e restano tali anche se vi sono variazioni del consiglio direttivo.
- . - I **Soci Onorari** sono coloro che, per particolari meriti aiutano in modo tangibile l'Organizzazione con donazioni di mezzi o di danaro o che si siano particolarmente distinti nella collaborazione, senza peraltro farne parte integralmente dell'Organizzazione. Essi possono essere persone fisiche, e/o persona giuridiche. Sono nominate solo dalla Direzione Nazionale, con proposta dei rispettivi Responsabili delle Delegazioni e delle sezioni locali, legalmente costituiti nei singoli Comuni.
- . - I **soci Aspiranti** sono coloro che non hanno ancora terminato il tirocinio ed il corso di specializzazione interno o i corsi, indetti dagli organi competenti d'appartenenza per Guardie Volontarie, Ecologiche, Ambientali, Venatorie, Zoofile, Ittiche, protezione civile, safety, servizio sanitario Blsd.
- . - I **soci Effettivi** coloro che dopo l'iscrizione hanno completato il tirocinio ed il relativo corso di specializzazione. –
 - I **soci Simpatizzanti** sono coloro che simpatizzano per il sodalizio ma non hanno I requisiti necessari a diventare soci effettivi o non vogliono essere impegnati totalmente con il sodalizio

In ogni caso tutti i soci su elencati che vorranno far parte del sodalizio ad esclusione dei Soci Onorari, hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale pena l'esclusione dal sodalizio.

12 - Le domande di adesione al sodalizio devono essere indirizzate alla direzione della sede di appartenenza, che definisce la pratica per l'accettazione dell'iscritto. Definita la pratica di accettazione, viene comunicata alla sede nazionale (ufficio tesseramento) per l'inserimento dei dati nei registri Nazionali.

13 - Spetta alla Presidenza Nazionale, il rilascio delle Tessere di Socio provvisorio o definitive che siano, dei distintivi metallici e non metallici, nonché degli Attestati di Socio Ordinario, di Benemerenzza, di Elogio, di Encomio e di Encomio Solenne. I gradi e le Uniformi Sociali non potranno essere uguali a quelli Militari-Polizieschi onde non interferire o creare confusione con le attività meritorie delle Istituzioni Pubbliche. I gradi, di tipo "ONORIFICO" ed aventi lo scopo di ben delineare gradi e funzioni rivestite in seno all'Associazione, saranno quindi del tipo "Civile" (a titolo esemplificativo, per gli Soci "Ufficiali" giammai potranno adoprarsi le stelle a cinque punte).

14 - Condizioni *sine qua non* per l'iscrizione dovranno essere:

- . buona moralità, ottima salute, godimento dei Diritti Civili.
- . saranno ammessi i giovani d'età non inferiore a 16 anni, previo consenso di chi, esercita la Patria Potestà.
- . titolo di studio minimo, licenza media inferiore.

Potranno iscriversi persone d'ambo i sessi.

È indispensabile per l'iscrizione al sodalizio, certificazione medica atta a dimostrare che il socio volontario sia idoneo ad esercitare le attività stesse del sodalizio.

L'età massima per l'iscrizione al sodalizio è stabilita in 65 anni.

15 - Il Gruppo o il Socio dell'Organizzazione, che per qualsiasi ragione cessi di far parte del sodalizio, sarà tenuto a restituire quanto consegnatogli gratuitamente in comodato o in caso di acquisto con fondi personali, (divise, materiale di pronto impiego, ecc. ecc.) oltre la tessera, distintivo e stemmi richiamanti l'effigie e le attribuzioni dell'Organizzazione.

16 - Il gruppo o il Socio all'atto dell'iscrizione, col versamento del contributo associativo, verserà anche la quota assicurativa, per danni derivanti dal proprio servizio di Istituto, in base agli art. 17 comma 1 e .6, art 18 comma 1, art 18 comma 1;

17 - Coloro i quali, pur mancando di fondi personali volessero appartenere al Corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche - Ambientali - Volontarie - associandosi - saranno nel limite del possibile aiutati dalla Direzione, per l'approvvigionamento di vestiario e stemmi del Corpo, ma saranno comunque tenuti a versare la quota associativa ed assicurativa.

18 - La qualifica di Socio si perde per:
dimissioni, morosità nel rinnovo della quota associativa, esclusione per violazioni gravi allo Statuto e Regolamento Interno, o sotto la segnalazione motivata e scritta del Consiglio Direttivo, ispettori, della sede di appartenenza o del Nucleo a cui fa capo, per gravi motivi di salute, in casi gravi o per decesso.

19 - La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorso il tempo massimo di 30 gg. ovvero un mese; l'esclusione per provvedimento disciplinare, o per **morosità**, verrà sancito dopo la conclusione di regolare inchiesta, dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci. Il provvedimento dovrà necessariamente essere notificato alla persona a mezzo comunicazione scritta.

20 - Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per esclusione, dimissione non potranno più presentare domanda di riammissione nell'Organizzazione, ne tanto meno, nei Nuclei delle Guardie ad essa collegati. E' ammessa domanda di sospensione temporanea dal servizio ma con obbligo di rinnovo tesseramento come da normativa vigente; pena l'esclusione dal sodalizio per morosità.

21 - I diritti dei Soci sono:

- . Partecipare alla vita Organizzativa nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal regolamento interno;
- . Frequentare i locali sociali e servirsi delle attrezzature che saranno acquisite dal sodalizio;
- . eleggere le cariche sociali ed essere eletti, purché di maggiore età e che abbiano i requisiti di anzianità e buona moralità;
- . chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
- . formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione in riferimento ai fini di vari obbiettivi previsti dallo Statuto. -

22 - I doveri dei Gruppi e dei Soci sono:

- . rispettare le norme contenute nello Statuto e Regolamento Interno;
- . non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione e dei Gruppi ad essa annessi;
- . essere in regola con il pagamento della quota sociale;
- . rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo e delle Regole introdotte dagli stessi organi Superiori per ogni singolo Raggruppamento, Regionale, provinciale o sezione locale di appartenenza. -

23 - i soci prendono atto che l'attività di Volontariato, deve intendersi quella prestata in modo personale e volontaria, in forma gratuita, tramite l'Organizzazione – Gruppo – sezione locale di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono previsti esclusivamente rimborsi spesa così come recita il codice del terzo settore 117/17 .

24 - Si ribadisce che l'attribuzione di Cariche Direttive, siano esse Statutarie che Operative sono gratuite; nessun Socio o Gruppo – sezione locale potrà pretendere dal Corpo C.O.N.G.E.A.V o da terzi, corrispettivi per l'opera di Volontariato prevista dal presente Statuto.

25 - L'attività di Volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono essere soltanto rimborsate dal Comando delle Guardie di appartenenza, le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti ed in base ai fondi costituiti nelle Casse del Corpo.

26 - Il Socio che per qualunque motivo cessi di far parte delle Associazioni o Gruppi Federati con l'Organizzazione “C.O.N.G.E.A.V” **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie.**, non ha diritto ad alcun rimborso e non potrà in ogni caso vantare condizioni creditorie nei confronti della Sede Nazionale dell'Organizzazione o della Sede locale di appartenenza. –

27 – Quote associative

La quota associativa necessaria all'iscrizione annuale è fissata in €30,00 e dovrà essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno e non oltre il 28 febbraio. Ogni socio volontario che entri a far parte del sodalizio in qualunque periodo dell'anno, per essere considerato ufficialmente iscritto è tenuto a versare la quota associativa. Il Direttivo Nazionale, può riservarsi la possibilità di variare la quota associativa in funzione delle spese di gestione previa motivata comunicazione a tutte le sedi del territorio nazionale e dopo averne esplicitato il rendiconto economico.

CAPO III

Delle risorse e gestioni economiche

28 - Ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è possibile trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle attività da:

- a) **quote associative.** (vedi precedente art 27)
- b) **contributi pubblici e privati,** (Convenzioni con enti Pubblici quali Comuni, Regioni, fondi europei, fondi su progetti, o Enti privati per servizi di incolumità pubblica.
- c) **donazioni e lasciti testamentari,**
- d) **rendite patrimoniali,**
- e) **da attività di raccolta fondi.** I destinatari di queste campagne sono i privati (cittadini o aziende), a cui si chiedono donazioni / erogazioni liberali / contributi di natura non corrispettiva, ma anche lasciti testamentari. Si possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Ai fini fiscali però continuano a non formare il reddito degli enti, i fondi pervenuti a seguito di raccolte di fondi **effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Stando alle previsioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, nelle raccolte

di fondi si possono impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verranno adottate apposite linee guida per disciplinare il reperimento dei fondi. Infine si ricorda che ad oggi per ogni raccolta fondi deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata.

- f) **da attività diverse** All'articolo 6 del Codice del Terzo Settore è prevista la possibilità di esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale (previste dall'art. 5 del Codice del terzo settore. Lo svolgimento delle attività diverse è ammesso purché espressamente previsto dallo statuto associativo e solamente in via **secondaria e strumentale** rispetto alle attività di interesse generale. I limiti e i criteri per stabilire il carattere strumentale e secondario delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale. Dovrà comunque essere tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale. tali attività dovranno essere documentate dall'organo di amministrazione, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'individuazione della attività diverse è importante ai fini della definizione del carattere non commerciale dell'Ente del Terzo Settore. Si rammenta infatti che se i proventi derivanti dalle attività diverse (escluse le sponsorizzazioni) e dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciale, superano le entrate derivanti da attività non commerciali, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a partire dal periodo di imposta in cui si verifica l'evento.
- g) **Da finanziamenti, mutui e prestiti** ogni responsabile di sezione locale Co.n.g.e.a.v. per raggiungere gli scopi associativi per la funzionalità della stessa, per acquisto di autovetture, automezzi, attrezzature e quanto concerne l'attività dell'Ente, sentito il parere del direttivo che redige un verbale assembleare, per il tramite Segretario Amministrativo, o con documento di potere di firma, può chiedere l'apertura di C/C postale o bancario e accedere a mutui, prestiti e finanziamenti. L'apertura di C/C postale o bancario è in ogni caso necessario per la tracciabilità dei contributi e risorse economiche dell'Ente.

Le attività di interesse generale prestate, si possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non si possono quindi avere contributi per le attività di interesse generale e con quei contributi sostenere ad esempio i costi generali dell'Ente.

CAPO IV

Delle divise, abbigliamento, automezzi, Festeggiamenti, benemerenze

29 DIVISE, FREGI, DISTINTIVI, ABBIGLIAMENTO, AUTOMEZZI

Il Direttivo Nazionale approva tutte le divise, i fregi, i distintivi l'abbigliamento, e gli allestimenti degli automezzi in conformità con le disposizioni di legge. Provvede a coprirli da copyright e possono essere utilizzati dalle Sezioni Locali solo previa autorizzazione del Direttivo Nazionale e della massima autorità di Pubblica Sicurezza.

30 - RICORRENZA SANTO PATRONO Per festeggiare la ricorrenza della Costituzione del Corpo "*Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie*", viene istituita una manifestazione commemorativa che si svolgerà annualmente nella ricorrenza di S. Giorgio o in altra data da determinarsi.

31 - BENEMERENZE CAVALLERESCHE E MEDAGLIE La Direzione del "**C.O.N.G.E.A.V**" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può premiare le persone, fisiche e/o giuridiche che si siano distinte in speciali ed eccezionali circostanze nei confronti del Sodalizio ovvero coloro i quali siano pervenuti alla Chiara Fama nelle Scienze, nelle Lettere, nelle Arti, nelle Volontariato, apportando un reale contributo al Progresso dell'Umano Incivilimento o suscitando Ricerche Scientifiche in determinati rami dell'immenso Scibile Umano, che si siano prodigati verso il Loro Prossimo per mezzo di Attività Filantropiche e/o Zoofile, comunque Biofile, conferendo Loro la "*Medaglia di Benemerenza*", la quale può essere coniatata in Bronzo, ovvero Argentata oppure Aurata, a seconda dell'entità dei Meriti. La foggia è da stabilirsi. La Direzione del "**C.O.N.G.E.A.V**" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può altresì conferire delle "*Medaglie Commemorative*" per celebrare degnamente fatti solenni ovvero avvenimenti di singolare importanza per il Sodalizio e/o per la Società, la "*Medaglia al Merito Umanitario*", "*le Palme al Merito del Volontariato*" (palme bronzate, argentate o dorate a seconda della classe, sospese ad un nastro di colore rosso). Si chiarisce e ribadisce pervicacemente che NESSUNA fra queste Medaglie, Simbolo dell'Onore Adamantino di chi le ha guadagnate per Meriti Indiscussi ed Indiscutibili costituisce Onorificenza Equestre ovvero Titolo e/o Distinzione Cavalleresco/a. Scopo di tali Medaglie di Merito è senza meno quello di remunerare e distinguere chiunque per virtuose azioni si sia reso degno di speciale considerazione. Il "**C.O.N.G.E.A.V**" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può altresì premiare per mezzo di Diplomi, Attestati, Targhe, Coppe etc. Sono ammesse benemerenze dello Stato, per calamità naturali, emergenze e benemerenze cavalleresche quali: SMOC, SMOM, e UNCI

CAPO V

Agevolazioni fiscali

32 Ai fini fiscali il sodalizio rientra nella categoria degli enti non commerciali, cioè tra quegli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73 Dpr 917/1986 - Tuir). In particolare si fa riferimento all'Art. 82 del codice del terzo settore che recita:

1.. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima

dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Il **reddito complessivo** del sodalizio CO.N.G.E.A.V non commerciale potrà essere formato da: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa, redditi diversi. Sono esclusi quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. In presenza di tali redditi l'associazione sarà tenuta al versamento delle imposte previste dalla normativa vigente (IVA e imposte dirette Ires e Irap). Qualora l'associazione sia titolare di un reddito d'impresa derivante da un'attività commerciale, dovrà adottare un idoneo regime contabile e fiscale, che oltre a indicare come calcolare il reddito imponibile, determinerà quali sono i registri contabili da tenere.

Le **agevolazioni fiscali** contenute nel testo unico delle imposte sui redditi consistono principalmente nel non considerare commerciali, ai fini della **determinazione del reddito di impresa** delle associazioni, alcune entrate che di norma lo sarebbero. In particolare ci sono alcuni introiti che sono stati de - commercializzati per tutti gli enti non commerciali e altri che non sono considerati commerciali solo per le associazioni o alcuni tipi di associazioni.

De commercializzazione generica per gli enti non commerciali

L'art. 143 del Tuir stabilisce che per gli enti non commerciali, non sono considerate commerciali:

- le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

De commercializzazione specifica per gli enti non commerciali di tipo associativo

L'art. 148 del Tuir, prevede le seguenti ulteriori agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo. In particolare con concorrono a formare reddito:

- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributo associativo,

- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati (solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona)
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona)
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari (solo per le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, purché l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati)
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (solo per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, associazioni politiche, sindacali e di categoria, associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale attività deve essere strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati)

pertanto l'Ente Co.n.g.e.a.v. è da considerarsi non commerciale di tipo associativo solidale come previsto dal Testo Unico sulle Imposte dei Redditi Art 148, e come specificato nel presente statuto agli articoli 3,4,5,6,7,8,9,11,21,22,23,24,25,28, inoltre per sedi locali Co.n.g.e.a.v. In presenza di sole entrate istituzionali l'associazione non è obbligata alla tenuta della contabilità e, se non sono nemmeno presenti persone retribuite, non è nemmeno tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

attività che vengono sempre considerate commerciali:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- somministrazione di pasti,
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito,
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali,
- gestione di spacci aziendali e mense,
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
- gestione di fieri ed esposizioni a carattere commerciale,
- pubblicità commerciale,
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

I principali riferimenti normativi in materia fiscale per gli enti non commerciali di tipo associativo, sono dati dal Capo III del Decreto del presidente della repubblica n. 617 del 1986 - Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (Tuir) e dall'art. 4 del Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Le stesse agevolazioni previste dal Tuir ai fini della determinazione del reddito imponibile, trovano corrispondenza anche ai fini IVA ad eccezione delle attività di turismo sociale (de commercializzate per alcuni tipi di associazioni) e dei contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Per determinare se questa ultima tipologia di contributo è soggetta ad IVA, è necessario rifarsi alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 21.11.2013 che ha trattato in modo specifico il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

CAPO V

Norme finali

33 COMUNICAZIONE, IMMAGINE E SOCIAL

La comunicazione convenzionale, via web e social deve rispondere agli standard di serietà e professionalità dettati dalle linee guida redatte nell'apposito REGOLAMENTO NAZIONALE che garantisce la tutela dell'immagine della CO.N.G.E.A.V. Tutti i mezzi di comunicazione a nome CO.N.G.E.A.V. devono essere autorizzati dal Direttivo Nazionale e potranno essere controllati dagli organi preposti che in caso di lesa immagine o di uso improprio potranno imporre la chiusura.

34 ARTICOLAZIONI SEDI CO.N.G.E.A.V. E RESPONSABILITA' Le Sedi distaccate sul Territorio Nazionale del Co.n.g.e.a.v. sono così articolate: Sedi Regionali Provinciali, locali Comunali. Le Sedi Provinciali e locali Comunali esercitano in maniera autonoma ma sotto il diretto controllo delle Sedi Regionali (COORDINAMENTO REGIONALE). Le Sedi Regionali esercitano in modo autonomo ma sotto il diretto controllo della Sede Nazionale. Qualunque modifica sostanziale e decisione per la direzione e l'esercizio del Co.n.g.e.a.v. Regionale (COORDINAMENTO REGIONALE), Provinciale, e Locali Comunali dovrà essere sottoposta ad approvazione della Sede Nazionale.

LE SEDI REGIONALI E LA SEDE NAZIONALE DECLINANO TUTTE LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI CHE POSSONO DERIVARE DA INIZIATIVE INTRAPRESE DALLE SEDI TERRITORIALI E CHE NON SIANO STATE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE PER ISCRITTO E APPROVATE.

TUTTE LE INIZIATIVE' delle Sedi Territoriali, senza l'approvazione della Sede Nazionale, non è ritenuta valida. La Responsabilità dell'operato delle singole Sedi Regionali, Provinciali e locali Comunali, è soggettiva e non imputabile alla Sede Nazionale.

34 REGOLAMENTO INTERNO – CODICE CIVILE – CODICE TERZO SETTORE

Per quanto non espressamente citato nel presente statuto, si fa riferimento Ai regolamenti interni del sodalizio Co.n.g.e.a.v approvati dal Direttivo Nazionale, al Codice Civile al codice del Terzo settore e tutte le normative che regolamentano gli Enti OdV